



**COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO**

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## **Art. 1 – Finalità del servizio**

Il presente servizio ha per oggetto l'affidamento, di brokeraggio in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "Broker"), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP. L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'assistenza all'Amministrazione Comunale nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistente in : -servizio di assistenza e gestione del programma assicurativo globale del Comune di San Felice Circeo, l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Comune di San Felice Circeo è soggetto, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti; -monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti; -il supporto tecnico specialistico al Comune nell'espletamento delle gare. l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente; -l'avviso dei premi in scadenza; -l'assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui il Comune dovesse trovarsi nella veste di danneggiata; -supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi:

## **Art. 2 -Prestazioni richieste**

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in materia ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore del Comune di San Felice Circeo e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:

- a) Identificazione, analisi ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività del Comune di San Felice Circeo;
- b) Indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati;
- c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti.
- d) Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie.
- e) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzii interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico del Comune. Il programma dovrà essere predisposto e presentato entro il 30 settembre di ogni anno;
- e) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del Comune. Eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare l'Ente;
- f) Assistenza agli Uffici preposti del Comune per l'effettuazione dell'inventario "valorizzazione" ai fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune stesso, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi. Analisi e valutazione dei rischi anche con riguardo alla tutela di beni storici e artistici con particolare riferimento all'attività di individuazione dei "beni pregevoli" ex legge 1089/39; g) Assistenza continuativa al Comune in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- h) Assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dal Comune e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico del Comune, indicati nelle Polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche.

- i) Fornitura agli Uffici preposti del Comune di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi.
- j) Assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con: assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere-invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi del Comune; Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte;
- k) Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- l) Assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione;
- m) Assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs 626/94 così modificato dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, D.Lgs 106 del 3 agosto 2009.
- n) Assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che il Comune vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
- o) Assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni del Comune (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico del locatari);
- p) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi. Annualmente dovrà essere predisposta una Relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni Polizza.
- q) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri del Comune, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici;
- r) Redazione e presentazione di relazione, a cadenza semestrale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché la sinistrosità relativa alle polizze stipulate. Analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
- s) Attività di formazione e informazione del personale del Comune, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del Programma assicurativo;
- t) Attività di informazione e aggiornamento del Comune, anche mediante circolari periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'Ente Pubblico;
- u) Elaborazione di un rapporto annuale (da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno) sullo stato del Programma Assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati ed evidenzi altresì la congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

Il contratto avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula, con possibilità di proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara. E' data facoltà ad entrambe le parti di risoluzione annuale mediante lettera Raccomandata, da inviarsi almeno 120 gg. prima di ogni scadenza annuale. Il contratto si intenderà peraltro

anticipatamente ed automaticamente risolto, con immediata cessazione di qualunque effetto, nel caso in cui saranno attivate convenzioni e/o offerte CONSIP più vantaggiose per l'Ente, fatto salvo la possibilità del broker di accettare le condizioni più vantaggiose offerte da Consip. In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, la Ditta, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre novanta giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze a nuova Ditta o al Comune medesimo. Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs 7/09/2005 n. 209.

#### **Art. 4 -Situazione assicurativa del Comune di San Felice Circeo**

Le polizze assicurative del Comune di San Felice Circeo, attualmente in corso, sono le seguenti:

#### **Polizze assicurative Scadenza Premio annuo imponibile Premio annuo lordo**

RCT-RCO	€. 95.000,00
Tutela Legale	€. 4.601,00
Incendio e Rischi accessori	€. 3.418,00
Kasko dip. In missione	€. 1.110,00
Infortuni Professionali Ammin.	€. 347,00
Infortuni dip.in missione	€. 624,00
RC Auto	€. 19.518,70
<b>TOTALE</b>	<b>€. 124.618,70</b>

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

#### **Art. 5 – Aggiudicazione del servizio**

L'affidamento del servizio di cui all'articolo 1) avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente capitolato e del relativo bando di gara. Il servizio sarà aggiudicato con le modalità di cui all'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., mediante acquisizione di offerte e procedura comparativa tra le stesse. L'affidamento opera anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua.

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con Determinazione del Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 7 – Corrispettivi**

L'incarico di cui al presente affidamento non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro. L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per tramite del broker (clausola di brokeraggio). I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto biennale (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara ecc...) si stima in complessivi in **€. 37.385,61** al netto di imposte l'entità dell'appalto. Il suddetto valore è stato determinato sul valore dei premi assicurativi annui di cui all'art. 4, con percentuale media dell'10%.

## **Art. 8 – Pagamento dei premi assicurativi**

Il pagamento dei premi assicurativi, può essere effettuato dal Comune al Broker, il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune, i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. Prima della scadenza indicata nelle relative polizze. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per il Comune. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker. Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

## **Art. 8/bis TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. CAUSE D'INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA' EX ART. 20, COMMA 1 E 2 DEL D.LGS 39/2013.**

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell'art.3, co.9°, della L.13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 20 del D.Lgs 39/2013 e dl Piano Anticorruzione approvato dal Comune di San Felice Circeo con deliberazione G.C. l'incaricato è tenuto a rilasciare dichiarazione sostitutiva di non versare nelle cause d'inconferibilità e/o incompatibilità prevista dal Piano Anticorruzione dell'Ente.

## **Art. 9 -Obblighi delle parti contraenti**

**Il Broker**, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire il rispetto ed attuazione del piano della trasparenza, del codice di comportamento e del piano anticorruzione approvato dall'Ente;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente; garantire la presenza del proprio personale nei tempi

concordati e/o a seguito di semplice richiesta;

- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione Comunale;
- verificare con cadenza semestrale la presenza di offerte più vantaggiose in particolar modo per le offerte proposte da Consip Spa;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi. Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- A tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

**Il Comune di San Felice Circeo s'impegna a:**

- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di San Felice Circeo con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

#### **Art. 10 – Svolgimento dell'incarico**

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

#### **Art. 11 – Referente del Broker**

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. Il

Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa

#### **Art. 12 – Responsabilità del Broker**

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 14.

#### **Art. 13 – Cauzione provvisoria e definitiva**

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario pari al 2% dell'importo stimato d'appalto, ridotto del 50% in presenza di certificazione di qualità aziendale con le modalità indicate al punto 14) del Disciplinare di Gara.

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale definito sulla base dei premi assicurativi imponibili e della misura percentuale della provvigione riconosciuta al Broker aggiudicatario. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale.

#### **Art. 14 – Polizza assicurativa.**

Alla data di presentazione dell'offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 1.000.000,00.

#### **Art. 15 – Penali e risarcimento danni**

Il Comune di San Felice Circeo avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato determina l'applicazione delle seguenti penali:

a) per la mancata presentazione della Relazione annuale da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad Euro 150,00 per ogni 10 gg. solari di ritardo; b) per la mancata trasmissione della Relazione semestrale della situazione sinistri, relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, verrà applicata una penale di Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo;

Il Comune di San Felice Circeo si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'oneri.

#### **Art. 16 -Risoluzione del contratto**

Oltre le cause di cui all'art. 3 e 8 del presente capitolato, nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà del Comune di San Felice Circeo risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90 ° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

#### **Art. 16 – Divieto di subappalto e cessione del contratto**

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art. 17 – Forma del contratto**

Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma digitale. Le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto sono a carico del Broker.

#### **Art. 18 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Latina.

- È esclusa la competenza arbitrale;
- Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 241 c.1 -bis del d.lgs.163/2010.

#### **Art. 19 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

#### **Art. 20 – Spese ed oneri accessori**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all' esercizio dell' incarico. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Broker.

Il Responsabile del Procedimento  
Demin Riccardo

Il Responsabile del Settore  
Francesco Zeoli